

## Codice Penale

### C.p. art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.

---

#### **609-quater.** Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita *dall'articolo 609-bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza <sup>(1)</sup>.

Al di fuori delle ipotesi previste *dall'articolo 609-bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni <sup>(2)</sup>.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste *nell'articolo 609-bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui *all'articolo 609-ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [*c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398*] <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Numero così sostituito dall'*art. 6, L. 6 febbraio 2006, n. 38*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.»

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'*art. 6, L. 6 febbraio 2006, n. 38*.

<sup>(3)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'*art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269*, ha così disposto: «1. L'imputato per i delitti di cui agli *articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale* è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime». Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi *dell'art. 33-bis del codice di procedura penale*, a decorrere dalla sua entrata in vigore. L'indulto concesso

con *L. 31 luglio 2006, n. 241* non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.